

REGOLAMENTO (CE) N. 973/2007 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 2007****che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell'applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La creazione di un sistema di classificazioni aggiornato è indispensabile per il successo degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per ammodernare la produzione delle statistiche comunitarie nell'intento di rispecchiare concretamente la realtà economica tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali dell'economia.
- (2) A questo scopo il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica riveduta delle attività economiche denominata NACE Revisione 2 (di seguito «NACE Rev. 2»).
- (3) In forza dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1893/2006 la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti necessari all'applicazione del regolamento con riferimento all'uso della NACE Rev. 2 in diversi settori statistici.
- (4) La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare in modo specifico taluni riferimenti alla NACE Rev. 1 o alla NACE Rev. 1.1, nonché numerosi strumenti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro ⁽²⁾; regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre

2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽³⁾; regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada ⁽⁴⁾; regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro ⁽⁵⁾; regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie ⁽⁶⁾; regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ⁽⁷⁾; regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale ⁽⁸⁾; regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione ⁽⁹⁾; regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali ⁽¹⁰⁾; regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti ⁽¹¹⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1738/2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32).

⁽⁴⁾ GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 224/2007 (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 23).

⁽⁶⁾ GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71.

⁽⁹⁾ GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:

1) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie in merito all'applicazione della NACE Rev. 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell'indagine sul costo del lavoro con riferimento all'anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest'ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»;

2) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2163/2001, i termini «NACE Revisione 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:

1) in tutto il testo e negli allegati, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2»;

2) nell'articolo 4 e nell'allegato IV, i termini «sezioni L, M, N e O» sono sostituiti dai termini «sezioni O-S»;

3) nell'allegato IV, i termini «sezioni C-K» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N».

Articolo 5

Nel regolamento (CE) n. 1983/2003, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» e i termini «Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «Rev. 2» nella nota 22 dell'allegato.

Articolo 6

L'allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il campo coperto dall'indagine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all'unità di osservazione.

La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'unità di osservazione è l'impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un'altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell'impresa.

(*) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentative almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 comporta l'adozione da parte degli Stati membri di metodi d'indagine destinati a consentire la raccolta di dati che rappresentino almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna classe della NACE Rev. 2, sezioni B e C.»

Articolo 8

L'allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 9

Nel regolamento (CE) n. 430/2005, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto l'allegato II.

Articolo 10

L'allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatta eccezione per l'articolo 4 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1737/2005, sono modificati come segue:

- 1) i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
 - 2) i termini «sezioni C-K e M-O della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S della NACE Rev. 2»;
 - 3) i termini «sezione L della NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «sezione O della NACE Rev. 2»;
 - 4) i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20» in tutto il testo.
-

ALLEGATO II

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, modificati dal regolamento (CE) n. 1738/2005, sono modificati come segue:

- 1) i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
 - 2) nell'allegato II, i termini «sezioni C-K e M-O» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N e P-S» in tutto il testo;
 - 3) nell'allegato II, i termini «sezione L» sono sostituiti dai termini «sezione O» in tutto il testo;
 - 4) nell'allegato II, i termini «NACE Rev. 1.1, 74.50» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2, 78.20».
-

ALLEGATO III

La sezione 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione è modificata come segue:

- 1) il termine «NACE» è sostituito dai termini «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
- 2) il paragrafo 5.11 è sostituito dal seguente:

«I risultati delle statistiche disaggregate per attività economica (NACE Rev. 2) devono essere ripartiti tra le seguenti divisioni, gruppi, classi e aggregati della NACE Rev. 2:

“01, 02, 03”, “05, 06, 07, 08, 09”, “da 10 a 33”, “10, 11, 12”, “10, 11”, “12”, “13, 14, 15”, “13”, “14”, “15”, “16, 17, 18”, “16”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25, 26, 27, 28, 29, 30”, “25”, “25.40”, “26”, “26.1”, “26.2”, “26.3”, “26.4”, “26.5”, “26.6”, “26.7”, “27”, “28”, “29”, “30”, “30.1”, “30.2”, “30.3”, “30.4”, “31”, “32”, “32.50”, “33”, “35, 36”, “37, 38, 39”, “41, 42, 43”, “45, 46, 47”, “49, 50, 51, 52, 53”, “55, 56”, “58, 59, 60, 61, 62, 63”, “61”, “62”, “63”, “64, 65, 66”, “68”, “69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, “72”, “77, 78, 79, 80, 81, 82”, “84, 85”, “86”, “87, 88”, “90, 91, 92, 93”, “94, 95, 96, 97, 98, 99”, “da 01 a 99”.»

ALLEGATO IV

L'allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione è modificato come segue:

- 1) la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H e K e alle divisioni 46, 58, 61, 62, 63 e 71 della NACE Rev. 2.»;

- 2) nella sezione 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.»;

- 3) nella sezione 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 2) a livello di divisione.»

ALLEGATO V

L'allegato del regolamento (CE) n. 782/2005 che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti è modificato come segue:

L'elenco C è sostituito dal seguente:

«Elenco C — Codice delle attività

Numero di codice	Codice NACE Rev. 2	Descrizione
1	Divisione 01	Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
	Divisione 02	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
2	Divisione 03	Pesca e acquicoltura
3	Sezione B	Attività estrattiva
4	Divisione 10	Industrie alimentari
	Divisione 11	Produzione di bevande
	Divisione 12	Industria del tabacco
5	Divisione 13	Industrie tessili
	Divisione 14	Confezione di articoli di abbigliamento
	Divisione 15	Confezione di articoli in pelle e simili
6	Divisione 16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
7	Divisione 17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
	Divisione 18	Stampa e riproduzione su supporti registrati
8	Divisione 19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
9	Divisione 20	Fabbricazione di prodotti chimici
	Divisione 21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
	Divisione 22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
10	Divisione 23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
11	Divisione 24	Attività metallurgiche
	Divisione 25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
12	Divisione 26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
	Divisione 27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
	Divisione 28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
	Divisione 29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Divisione 30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
13	Divisione 31	Fabbricazione di mobili
	Divisione 32	Altre industrie manifatturiere
	Divisione 33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

Numero di codice	Codice NACE Rev. 2	Descrizione
14	Sezione D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
15	Divisione 36 Divisione 37 Divisione 39	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
16	Divisione 38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
17	Sezione F	Costruzioni
18	Sezione G, esclusa la classe 46.77 Sezione H Sezione I Sezione J Sezione K Sezione L Sezione M Sezione N Sezione O Sezione P Sezione Q Sezione R Sezione S Sezione T Sezione U	Attività di servizi: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Servizi di alloggio e di ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attività immobiliari Attività professionali, scientifiche e tecniche Attività amministrative e di servizi di supporto Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Sanità e assistenza sociale Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
19	Classe 46.77	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami
20		Rifiuti domestici (Non si tratta di una categoria NACE)
TA	Totale	Totale»